

Istanza di nullità del brevetto comunitario proposta innanzi all'UAMI
- Rapporto di pregiudizialità rispetto alla domanda di concorrenza
sleale - Sussistenza - Conseguenze - Sospensione ex art. 295 c.p.c. -
Fondamento.

Concorrenza (diritto civile) - sleale - In genere.

La decisione sull'istanza di nullità del brevetto comunitario
presentata all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI)
ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di concorrenza sleale
basata sul medesimo brevetto, costituendo la validità della privativa
l'elemento fondante di tale azione ed implicando, pertanto, la
sospensione del processo ex artt. 88, comma 2, del Reg. CE n. 6 del
2002 e 295 c.p.c., esorbitando le controversie in tema di concorrenza
sleale dal campo di applicazione del citato regolamento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7450 del 14/04/2016